



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 224

Roma, 22 novembre 2011

“Ultimo regalo del Governo Berlusconi che prima di dimettersi ha approvato la legge di stabilità”



Dove all'articolo 16 detta i nuovi criteri **sulla mobilità dei dipendenti Pubblici**”.

Si ricorda, che recentemente, il Governo Berlusconi prima di dimettersi, ha presentato ed approvato il disegno di legge



recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la cosiddetta “legge di stabilità”, cioè la legge finanziaria per l’anno 2012. Per dare attuazione alla lettera dell’Unione Europea è stato dunque presentato al Senato un maxiemendamento che contiene svariate disposizioni, tra le quali la dismissione degli immobili pubblici, il cui gettito previsto (5 miliardi) sarà destinato a ridurre il debito pubblico, una clausola di salvaguardia che garantirà che dal 2026 tutti i lavoratori dipendenti andranno in pensione di vecchiaia a 67 anni, come peraltro previsto dalle disposizioni introdotte con i DD.LL. 78/2010 e 98/2011.

Ma ancora di più ci tocca, come dipendenti la norma contenuta all’art. 4-terdecies del “maxiemendamento”, (il cui testo integrale alleghiamo al presente Notiziario), che prevede il “ricorso alla mobilità” nel lavoro pubblico, in pratica: licenziamenti!!

Non solo: l’EX ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha parlato in un’intervista di licenziamenti “senza accordo con i sindacati per prevedere il collocamento in disponibilità dei lavoratori pubblici”.

Brunetta ha replicato alle dichiarazioni del senatore del Pd Pietro Ichino, che sottolineava come la norma sulla mobilità fosse stata già introdotta nel 2001, affermando che c'era bisogno di un accordo con le organizzazioni sindacali: "Siccome questo accordo non c'è - ha detto Brunetta - con il maxi emendamento si supera questo vincolo e si rende effettiva la mobilità obbligatoria nel pubblico impiego".

Secondo le nuove disposizioni le Amministrazioni che hanno situazioni di esubero o soprannumero di personale sono tenute a darne "immediata comunicazione" alla Funzione Pubblica. La mancata comunicazione implica per il Dirigente responsabile la possibilità di essere perseguito disciplinarmente e che l'Amministrazione sia impedita nella facoltà di assumere altro personale o di contrarre rapporti di lavoro. Detta comunicazione dovrà essere comunque preceduta dalla informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali. Successivamente, l'Amministrazione dovrà verificare la ricollocabilità del proprio personale in esubero o soprannumerario, in primo luogo nel proprio ambito e cioè in altri Enti/Sedi della stessa Provincia/Regione nei termini previsti dall'art. 1, comma 29, della Legge 14.09.2011, n. 148 e, secondariamente, presso altre Amministrazioni (la possibilità di trasferimenti extraregionali ad altre Amministrazioni dovrà essere comunque preceduto dalla fissazione di criteri e procedure da definirsi in sede di contrattazione di comparto).



Trascorsi 90 giorni dalle comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, nel caso in cui non sia stato possibile il ricollocamento nei termini di cui sopra, il dipendente in esubero o in soprannumero deve essere collocato in disponibilità per un periodo massimo di 24 mesi, ovvero sospeso dal lavoro e posto in una specie di “cassa integrazione” con stipendio ridotto all’80% senza Indennità di Amministrazione (il che significa un ulteriore e significativo abbattimento del reddito!), trascorso tale periodo il dipendente perderà definitivamente il posto di lavoro e verrà licenziato.

Speriamo che tutto ciò rimanga solo una ipotesi prevista dal EX Governo Berlusconi, e che il governo tecnico trovi le giuste misure di equità sociale.

Si allega alla presente articolo 16 della legge di stabilità approvato.

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**



Art. 16. (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – (*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*) – 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.



7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi